

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10/03/2015) 14-04-2015, n. 15246

chi cagiona l'inquinamento è punito se non provvede alla bonifica

1. La Corte di Appello di Milano , pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente B.B.G., con sentenza del 7.3.2014, confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 3.7.2013, con condanna al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese di difesa alla costituita parte civile Comune di Milano.

Il GM del Tribunale di Milano aveva condannato il B., all'esito di giudizio ordinario, alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 6000 di ammenda, con pena sospesa subordinata all'esecuzione della bonifica dei luoghi e condanna generica al risarcimento dei danni alla costituita parte civile, avendolo riconosciuto colpevole della contravvenzione di mancata bonifica dei siti p. e p. dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257, perchè, quale legale rappresentante dalla Milanfer srl, avendo degradato e contaminato l'ambiente presso l'area di (OMISSIS), non ottemperava all'ordine di bonifica dell'area stessa emanato dal Comune di Milano in data 17 settembre 2009, comunicato in data 17 novembre 2009.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, B.B.G., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p. , comma 1:

a. Mancanza della motivazione ex art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e).

Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, con espresso rimando alla sentenza di primo grado, abbia effettuato un vero e proprio "travisamento della prova" con riferimento alla deposizione testimoniale del teste M.G., consulente di parte, unico testimone professionalmente qualificato e che ha effettivamente svolto (a differenza del teste U. che ha solo seguito, senza prenderne parte, l'istruttoria per conto del Comune di Milano) gli accertamenti tecnici sul terreno di (OMISSIS).

In particolare la Corte d'Appello, da un lato, avrebbe omissis di valutare nel loro complesso le considerazioni svolte dal teste M., dall'altro, avrebbe estrapolato dall'interezza della deposizione del teste, limitate frasi che, in tal modo, hanno assunto un significato del tutto diverso da quello che il teste voleva loro dare.

Secondo la tesi proposta in ricorso il M. (che ha operato congiuntamente ai tecnici dell'Arpa e della Asl (OMISSIS)), già consulente della difesa nel precedente procedimento penale, avrebbe approfonditamente e dettagliatamente rappresentato come plurime ragioni tecniche conducano a ritenere non provata la riconducibilità dell'inquinamento del

suolo di (OMISSIS), alla base dell'ordine di bonifica, all'attività ivi esercitata dalla Milanfer, per poco più di due anni e mezzo.

Ciò in quanto è stato preliminarmente osservato come le sostanze inquinanti rilevate nel terreno occupato dalla Milanfer fossero compatibili con l'attività svolta dalla stessa società (attività di mera separazione/compattazione di materiali ferrosi già bonificati, privi di liquidi e fluidi pericolosi), ma anche che fossero riconducibili ad altre e diverse attività. E addirittura, con riferimento al piombo, l'Ing. M. ha sottolineato come l'attività svolta dalla Milanfer non abbia potuto giungere a realizzare un inquinamento di quella sostanza tipico invece dell'attività di macero della carta, svolta in tempi precedenti su quel terreno.

Ad avviso del ricorrente l'argomento che più di ogni altro inciderebbe negativamente sull'effettiva riconducibilità alla Milanfer dell'inquinamento riscontrato e posto a base dell'ordine di bonifica sarebbe lo studio sulla datazione dell'inquinamento stesso.

M. ha illustrato, infatti, come siano stati realizzati campionamenti proprio a tal fine e come dagli stessi sia emersa una datazione dell'inquinamento precedente di oltre dieci anni l'accertamento. Datazione all'evidenza non compatibile con i tempi di insediamento della Milanfer in (OMISSIS).

Il dato circa la pregressa attività inquinante sarebbe, inoltre, risultato confermato anche nel fatto che non vi fosse sostanziale differenza tra i livelli di inquinamento riscontrati nella zona in cui era stata posta dalla Milanfer una soletta in calcestruzzo e le parti di terreno che ne erano prive.

Si segnala, inoltre, che il teste avrebbe evidenziato come la zona in questione fosse stata da sempre utilizzata a fini industriali e commerciali, pur risultando essere, sulla carta, zona residenziale, e come, conseguentemente, non fosse stato corretto in quel caso fare riferimento, come invece è stato fatto, ai parametri tipici delle aree a destinazione edilizia per verificare il superamento o meno della soglia limite oltre la quale sussiste l'inquinamento.

Il M. ha pure sottolineato - evidenzia il ricorrente- come i campionamenti effettuati in accordo con l'Arpa per verificare l'inquinamento della falda acquifera avessero dimostrato come l'inquinamento non derivasse dalla Milanfer, avendo ottenuto i medesimi risultati a monte e a valle ed all'interno dell'area.

Ci si duole, allora, che della deposizione del teste M. la Corte d'Appello (e prima il Tribunale), avrebbero solo preso in considerazione l'affermazione secondo cui le sostanze inquinanti erano in parte compatibili con l'attività svolta dalla Milanfer e che le tracce di olio (i liquidi) trovate nell'area potevano, peraltro in piccola parte, provenire da macchinari utilizzati dalla Milanfer (in particolare dalla pressa cesoia utilizzata per la specifica attività svolta dalla società).

La motivazione della Corte d'appello mancherebbe in ogni caso in modo assoluto con riferimento al gravame circa l'avere il Tribunale subordinato la sospensione condizionale della pena all'effettività della bonifica.

b. Contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e).

Il ricorrente contesta il fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto il B. legittimo e naturale destinatario dell'ordine di bonifica e di tutti gli atti amministrativi concernenti la vita della società, in quanto legale rappresentante della Milanfer.

La stessa Corte valuterebbe, cioè, come irrilevanti le vicende della società, così come rappresentate dalla difesa a sostegno dell'impossibilità materiale ed economica dell'imputato ad ottemperare all'ordine di bonifica, per giustificare detto inadempimento.

Si ricorda che la Milanfer ha svolto la propria attività in (OMISSIS) dal novembre del 1999 al luglio del 2002, allorquando l'intero insediamento produttivo è stato posto sotto sequestro preventivo e conservativo (provvedimento agli atti).

Come ben descritto dal teste B.S., figlio dell'imputato, l'attività della Milanfer, successivamente al sequestro è di fatto cessata, poichè privata non solo dell'area ma anche di tutti i mezzi necessari per proseguire il proprio lavoro e a nulla sono valsi i tentativi di ottenere il dissequestro dei beni. Addirittura -si aggiunge- diversi macchinari sono andati distrutti e rubati, basti pensare che un campo di rom si era insediato all'interno del magazzino ed a nulla sono servite le diverse denunce presentate.

Nel dicembre del 2005 la società è stata messa in liquidazione ed è infine stata cancellata dal Registro delle imprese nel marzo del 2013, come da documentazione agli atti.

Sarebbe, allora, di tutta evidenza, secondo la tesi proposta in ricorso, come il B. non sia stato in grado di realizzare l'opera di bonifica di cui all'ordine emesso dal Comune di Milano che avrebbe comportato un esborso pari a circa 600.000 Euro.

Si sostiene, infatti, che l'imputato, impossibilitato nel proseguire la propria attività, abbia patito un drastico crollo della propria generale condizione economica e non sia stato neppure in grado di ripianare i debiti con le banche; gli immobili furono gravati da numerose ipoteche e pignoramenti.

L'inottemperanza all'ordine di bonifica non sarebbe, in tal senso, ascrivibile alla volontà del B., bensì alla reale impossibilità materiale di adempiere. E proprio in quanto l'ordine di bonifica era diretto al B. quale legale rappresentante della società, le vicende della società non possono essere ritenute irrilevanti, come, contraddicendosi, sostiene la Corte d'Appello.

c. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 in relazione agli artt. 187, 192 e 533 c.p.p. per mancata prova della riconducibilità dell'inquinamento (alla base dell'ordine di bonifica), alla condotta dell'imputato.

Si lamenta, ancora una volta, che B.G. sia stato ritenuto responsabile dell'omessa bonifica, sul presupposto errato di essere stato egli il responsabile dell'inquinamento dell'area, sulla base di una sentenza del Tribunale di Milano del 2006 che l'aveva visto condannare per il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi al di fuori dell'area di stretta pertinenza della Milanfer.

Ma proprio perchè concernente rifiuti non pericolosi ed un sito diverso - si duole il ricorrente- quell'affermazione di responsabilità non potrebbe avere alcun rilievo sul caso in esame.

La sentenza impugnata, in tal senso, avrebbe omissso di verificare se il livello, la tipologia, la datazione e l'estensione dell'inquinamento riscontrato da quella precedente pronuncia fossero eziologicamente collegati al livello, alla tipologia, alla datazione ed all'estensione dell'inquinamento alla base dell'ordine di bonifica.

Si ricorda la portata del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 e si afferma che la Corte territoriale, non ben valutando come visto la testimonianza del M., soprattutto in relazione alla datazione dell'inquinamento e al breve periodo in cui ha operato la società del ricorrente, non avrebbe in alcun modo dimostrato che l'inquinamento de quo fosse ascrivibile alla Milanfer e all'imputato.

In tal senso si contesta che la pronuncia del TAR del 26.3.2012 citata dal Tribunale afferisse ad un caso analogo.

d. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento all'art. 257 cit. D.Lgs., per mancata prova dell'elemento psicologico del reato.

Secondo il ricorrente sarebbe emerso come il B. fosse consapevole di svolgere un'attività che non coinvolgeva materiale inquinante e sarebbe stato altresì ampiamente descritto come l'attività della Milanfer avesse ad oggetto materiale già bonificato e si concretizzasse nella mera suddivisione/compattazione del materiale ferroso che gli giungeva, senza che venisse svolta alcuna attività di lavorazione, nè di smaltimento di sostanze.

Si sostiene, inoltre, che il B., quale rappresentante della Milanfer, si era in ogni caso premurato di adottare degli accorgimenti al fine di evitare che eventuali perdite di minimi residui presenti sui materiali che venivano loro consegnati, potessero inquinare il suolo; da questo scrupolo sorse l'idea di porre una soletta in calcestruzzo armato (riscontrata anche dai tecnici) a copertura di tutto il piazzale di lavoro, ad eccezione di una porzione di area su cui non è stato riscontrato lo svolgimento di attività lavorative.

Questi elementi, ovvero la consapevolezza di non svolgere un'attività inquinante, unita alla consapevolezza di aver posto in essere un accorgimento tale da annullare anche la minima residua possibilità che qualche traccia di sostanza nociva potesse inquinare il terreno, condurrebbero, perciò, agevolmente ad escludere che l'imputato, rispetto alla condotta omissiva attualmente contestatagli, abbia avuto la consapevolezza di porre in essere alcun reato, non ritenendosi il B., a ragione, soggetto responsabile dell'inquinamento presupposto dell'ordine di bonifica notificatogli.

In base alle considerazioni svolte al punto in precedenza sarebbe inoltre di tutta evidenza come il B. non sia stato materialmente in grado di realizzare l'opera di bonifica di cui all'ordine emesso dal Comune di Milano nel 2009 e che avrebbe comportato un esborso pari a circa 600.000 Euro, allorquando la sua unica attività, nonchè unica fonte di reddito, era cessata da ormai diversi anni.

e. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento all'art. 165 cod. pen.. La Corte d'Appello, facendo propria la motivazione del Tribunale, ha ritenuto di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettuazione da parte dell'imputato della bonifica del terreno.

Si rileva che, come pacificamente emerso nell'istruttoria dibattimentale, l'ordine di bonifica è stato emesso nei confronti del Sig. B., quale legale rappresentante della Milanfer. Ma oggi la Milanfer, già posta in liquidazione a causa della cessata attività conseguente al sequestro dell'area avvenuto nel (OMISSIS), è stata cancellata dal Registro delle imprese. Nessun onere di bonifica potrebbe, dunque essere oggi ascritto al Sig. B.G., persona fisica. Chiede, pertanto, che questa Corte di Cassazione voglia annullare l'impugnata sentenza. In data 20.2.2015 è stata poi depositata memoria nell'interesse della costituita parte civile Comune di Milano con la quale, ricordato l'iter processuale, si confutano uno per uno i motivi di ricorso del B. e si chiede l'integrale conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili in essa contenute, con il favore delle spese di lite.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già volute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p. , comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).

Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).

3. Va ricordato che il reato di omessa bonifica rappresenta un reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa.

L'evento incriminato è rappresentato dall'inquinamento, cagionato da una condotta colposa o dolosa, la cui punizione è subordinata all'omessa bonifica (cfr. questa sez. 3, n. 9737 del 29.11.2006 dep. L'8.3.2007, Montigiani, rv. 235951).

Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 "Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito ... se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

L'omessa bonifica del sito inquinato secondo le scadenze procedurali disciplinate dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17 integra una condizione obiettiva di punibilità "intrinseca" a contenuto negativo che incide sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore condotta omissiva del contravventore il quale, sebbene destinatario di ordinanza di diffida sindacale, non provvede alla bonifica del sito inquinato avendo cagionato l'inquinamento ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, (così questa sez. 3, n. 26479 del 14.3.2007, Magni, rv. 237132, nella cui motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che ciò si giustifica in quanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo della bonifica determina un aggravarsi dell'offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice, già perpetrata dalla condotta di inquinamento).

Ne deriva che "l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive" (Consiglio di Stato, sez. 5, 3.05.2012 n. 2532, T.A.R. Roma, sez. 1, 3.07.2012, n. 6033), integrando dunque l'ipotesi di reato omissivo e che la prova può essere data in via diretta o indiretta; in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. , prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori".

Il reato "si estingue operando, il soggetto che ha causato l'inquinamento, la bonifica secondo le disposizioni del progetto approvato dall'autorità competente ai sensi degli artt. 242 ss.

(così questa sez. 3 nella citata sentenza 9214/2012).

4. Quanto alla doglianza secondo cui la Corte di Appello avrebbe recepito integralmente e acriticamente la motivazione dei giudici di prime cure va ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.

Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima

giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).

Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107).

La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, rv. 223061).

E' stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988).

5. Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Milano non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma, con motivazione logica e congrua - e pertanto immune dai

denunciati vizi di legittimità- ha evidenziato che l'ordine di bonifica era stato correttamente emesso nei confronti del B., che aveva rivestito pacificamente le funzioni di legale rappresentante della Milanfer e ha affermato essere del tutto irrilevante la situazione attuale di cessazione dell'attività della società e di cancellazione della stessa dal registro delle imprese, in quanto all'epoca in cui la società era attiva e aveva sversato nel terreno sostanze inquinanti il B. ne era il legale rappresentante e a tal titolo era il naturale destinatario di tutti gli atti amministrativi che si riferiscono all'attività della società.

La Corte territoriale ricorda che la riconducibilità dell'inquinamento all'attività della Milanfer era stata ampiamente dimostrata dal giudice di primo grado col richiamo alla deposizione del tecnico comunale e a quella del consulente di parte, consentendo di affermare che la società non trattava solo metalli già bonificati, come meramente affermato dal B., a fronte all'accertamento compiuto nel precedente processo e di quello effettuato dal tecnico comunale U.. Eloquentemente - si rileva nella sentenza impugnata - perfino il consulente di parte non ha potuto negare che le sostanze inquinanti erano almeno in parte riconducibili all'attività svolta dalla Milanfer.

Tanto basta perchè il B. fosse tenuto ad effettuare la bonifica che gli era stata ingiunta e alla quale non aveva ottemperato e - come rileva la Corte territoriale cui analogo tema era già stato posto - l'asserita impossibilità economica di osservare l'ordine di bonifica è stata meramente affermata dall'odierno ricorrente.

Non va trascurato, peraltro, che, come si evince dalla richiamata sentenza di primo grado (confronta sul punto pag. 4 e seguenti) l'odierno ricorrente ha partecipato al processo di caratterizzazione, attraverso tecnici all'uopo incaricati, anche dopo che la società era stata liquidata, mostrando pertanto la piena consapevolezza anche dal punto di vista soggettivo degli obblighi su di lui incombenti. In proposito in sentenza si dà atto essere stata acquisita l'autorizzazione numero 311/152 e l'ordine di bonifica del 17 settembre 2009 comunicato all'imputato, ordine che non era stato ottemperato dal B. e che aveva portato all'elevazione dell'imputazione.

Manifestamente infondato, in ultimo, è anche il profilo di doglianza con cui si contesta la subordinazione della condanna inflitta alla bonifica dei luoghi, motivo peraltro non dedotto in appello e sul quale in ogni caso il giudice di primo grado, nella richiamata sentenza, ha speso idonea motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p. , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese del giudizio in favore della costituita parte civile Comune di Milano, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della costituita parte civile Comune di Milano, che liquida in Euro 3000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2015